

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stefano Ricci SpA (Fiesole, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo sr 1 — Marchio dell'Unione europea n. 15 861 248

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 maggio 2023 nel procedimento R 89/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare all'EUIPO e al terzo interveniente di pagare le spese dell'esponente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sotto il profilo della violazione dell'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni;
- Eccesso di potere e carenza di giurisdizione nella valutazione di distintività relativa ai marchi anteriori da parte della commissione dei ricorsi dell'EUIPO;
- Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e violazione dei principi generali del diritto dell'Unione *sub specie* principio di legalità, della parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625 della Commissione e dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, per quanto riguarda la valutazione di distintività di marchi nazionali e non UE, l'individuazione del pubblico rilevante nonché la conseguente analisi di simiglianza dei segni in contrapposizione.

Ricorso proposto il 26 giugno 2023 — AC Marca Brands/EUIPO — den Ouden (SANITIEN)

(Causa T-345/23)

(2023/C 286/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: AC Marca Brands, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza e J.C. Quero Navarro, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Julia den Ouden (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SANITIEN — Domanda di registrazione n. 18 384 320

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 aprile 2023 nel procedimento R 1733/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e/o Julia den Ouden a farsi carico delle spese del presente procedimento, nonché dei procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 29 giugno 2023 — Kern Pharma / Commissione

(Causa T-351/23)

(2023/C 286/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kern Pharma, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck e C. Dumont, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato;
- annullare la decisione di esecuzione C(2023)3067(final) della Commissione, del 2 maggio 2023, (pubblicata il 4 maggio 2023), che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa con la decisione C(2014)601(final) per il «Tecfidera — Dimetil fumarato», un medicinale per uso umano (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nonché eventuali altre decisioni successive, nella misura in cui mantengono e/o sostituiscono tale decisione, compresi eventuali atti normativi successivi, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'asserita inosservanza, da parte della Commissione europea, del termine per ottenere l'estensione della protezione della commercializzazione, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe commesso un errore manifesto nell'interpretazione e nell'esecuzione della sentenza del 16 marzo 2023, Commissione e a./Pharmaceutical Works Polpharma (da C-438/21 P a C-440/21 P, EU:C:2023:213) e, in particolare, nel considerare irrilevante la relazione di valutazione ad hoc dell'11 novembre 2021.